



Direzione Servizi Civici e Municipi
Area Municipi - Ambito 3
Unità Coordinamento Municipio 4

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**AFFIDAMENTO DIRETTO ex art. 50 comma 1, lett. b)
del D.lgs. 36/2023**

**AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE
DELL'INIZIATIVA CINEQUATTRO RELATIVA A UNA
RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ALL'APERTO NEL
TERRITORIO DEL MUNICIPIO 4**





SEZIONE 1

NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 1.1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Le condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali sono quelle indicate nelle successive Sezioni del presente Capitolato Speciale e nel preventivo presentato.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale si rinvia alle disposizioni di Legge e di Regolamento vigenti in materia.

ART. 1.2 - DEFINIZIONI E ACRONIMI

Nell'ambito del presente documento sono usati le seguenti definizioni e acronimi:

➤ <i>Amministrazione</i>	Comune di Milano – Stazione Appaltante;
➤ <i>Affidatario</i>	l'Operatore Economico Esecutore del servizio;
➤ <i>Capitolato Speciale</i>	il presente documento;
➤ <i>Contratto</i>	il contratto tra l'Amministrazione e l'Affidatario;
➤ <i>Prestazione</i>	il servizio oggetto del presente documento
➤ <i>Codice</i>	Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
➤ <i>RUP</i>	Responsabile Unico del Progetto.

ART. 1.3 - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Costituisce oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto l'affidamento della realizzazione dell'iniziativa CineQuattro relativa a una rassegna cinematografica all'aperto nel territorio del municipio 4

ART. 1.4 - DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

Il Municipio 4, con deliberazione n. 47 del 15/05/2025, ha approvato le linee di indirizzo per la realizzazione dell'iniziativa CineQuattro relativa a una rassegna cinematografica all'aperto nel territorio del Municipio 4.

Il Municipio 4 promuove lo svolgimento eventi culturali diffusi ed interconnessi sul territorio ed intende privilegiare iniziative culturali-aggregative all'interno dei quartieri del territorio, per valorizzare la contaminazione multiculturale e la rigenerazione sociale del tessuto socioculturale dei quartieri periferici.

Al fine del raggiungimento degli obiettivi, il Municipio 4 intende realizzare spettacoli di cinema all'aperto, in luoghi idonei del territorio, da tenersi in date che l'amministrazione si riserva di decidere successivamente in base alle proposte progettuali che perverranno.

L'iniziativa dovrà consistere in una rassegna cinematografica, composta da almeno tre titoli, proiettati in almeno tre date diverse.

Il servizio avrà le seguenti caratteristiche:

- le proiezioni cinematografiche dovranno interessare una o più delle seguenti località: Merezzate, Piazza San Luigi, Ponte Lambro, area verde Porto di Mare, Giardino delle Culture, quartiere Molise Calvairate Ponti, Piazza Buoizzi, Piazza Tina Modotti, Monluè-Forlanini-Salomone, area pedonale via 8 ottobre 2001, quartiere Grigioni-Corvetto, Parco 8 marzo, giardini di via Nervesa, via Cavriana, giardino Beppe Viola, giardino Oreste del Buono, Parco Formentano, giardino/parcheggio Centro Civico via Oglio 18, giardino "Le docce" di via Monte Piana 15, aree oggetto di patti di collaborazione;





- il palinsesto dovrà essere composto da:
 - una pluralità di titoli preferibilmente di recente produzione;
 - un minimo di tre proiezioni in almeno tre giorni diversi, nel periodo compreso tra luglio e ottobre;
 - ogni lotto potrà prevedere almeno un film in lingua originale con sottotitoli in italiano, selezionato in base al contesto socio-territoriale di riferimento;
- il calendario e la programmazione degli spettacoli dovranno essere in ogni caso concordati con il Municipio 4 così come i materiali promozionali e di comunicazione. Ciascuna proiezione dovrà essere preceduta da una presentazione introduttiva del film in programma e potrà altresì prevedere un momento conviviale prima dell'avvio del film;
- le proiezioni all'aperto dovranno essere fruibili a titolo gratuito, garantendo la visione degli spettacoli a un numero di persone che sia il più numeroso possibile, nei limiti della capienza prevista dalla normativa e di ogni altra previsione in materia di sicurezza; si dovrà garantire, altresì, la piena accessibilità alle persone con disabilità, prevedendo preferibilmente i sottotitoli per il pubblico non udente;
- l'aggiudicatario dovrà altresì ottenere tutte le licenze, i permessi, le autorizzazioni e i nulla osta (compresa l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, la licenza di pubblico spettacolo e quanto previsto in materia di diritti d'autore) necessari per la realizzazione delle iniziative di cui all'oggetto, compresi gli adempimenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
- l'aggiudicatario dovrà assumere a proprio carico ogni tipo di responsabilità diretta e indiretta, connessa alla realizzazione delle iniziative, sollevando l'Amministrazione comunale da qualsiasi forma di responsabilità;
- l'aggiudicatario dovrà assicurare il riordino e la pulizia dell'area e delle strutture utilizzate al termine di ogni proiezione.

ART. 1.5 - IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO

L'importo complessivo dell'affidamento risulta pari a € 2.827,87 oltre IVA, oneri per la sicurezza per rischi da interferenze pari a zero.

ART. 1.6 - ONERI

Gli oneri in carico all'Affidatario e all'Amministrazione sono i seguenti:

a. AFFIDATARIO:

Sono a carico dell'Affidatario tutte le prestazioni previste dal presente capitolato e i relativi oneri, in particolare:

- costi dell'organizzazione complessiva, comprensivi dei costi di materiali e attrezzature, che dovranno essere a norma;
- eventuali spese per tasse, pubblicità, diritti d'autore, ecc.;
- ogni altro onere esecutivo inerente al servizio;
- ogni tipo di responsabilità diretta ed indiretta è parimenti a carico del soggetto aggiudicatario, sollevando la Civica Amministrazione da qualsiasi forma di responsabilità.

b. AMMINISTRAZIONE

Sono a carico dell'Amministrazione i seguenti oneri:

- la definizione delle linee guida per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Capitolato;
- la messa a disposizione delle informazioni utili per la realizzazione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato;
- il controllo dei prodotti e servizi;
- promozione delle iniziative di tutto il palinsesto su tutti i suoi canali e coordinamento di tutte le attività di comunicazione previste.





Nessun altro onere sarà a carico dell'Amministrazione.

ART. 1.7 - ORGANIZZAZIONE E SEDI

1. Il servizio sarà reso nei luoghi così come indicati all'art. 1.4 e nelle date secondo il calendario concordato con il Municipio. Con successive comunicazioni il Municipio si riserva di integrare l'elenco delle località per aggiungere eventuali località ritenute idonee per lo svolgimento delle attività previste e/o di modificare il calendario delle iniziative previste in base a nuove sopraggiunte esigenze.

2. Tutta la documentazione prodotta nell'intero periodo di realizzazione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato è e rimarrà di proprietà dell'Amministrazione comunale. L'Affidatario può utilizzare tale documentazione solamente nell'ambito della propria attività strettamente istituzionale.





SEZIONE 2

DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 2.1 – DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRALE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- la lettera di richiesta preventivo;
- il patto di integrità;
- offerta presentata dall'affidatario.

ART. 2.2 – CONTRATTO A MISURA

OMISSIS

ART. 2.3 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Affidatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti.
2. L'Affidatario con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2^, e 1342 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate. In particolare l'Affidatario accetta espressamente e specificatamente per iscritto le seguenti clausole del capitolato Speciale: artt 3.4 Cause sopravvenute – sospensione) – 6.3 (recesso).
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto. In ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c.

4. Il Comune di Milano è impegnato nella lotta alla corruzione in ogni sua manifestazione.

In particolare, allo scopo di evitare le occasioni di pratiche illecite e di distorsioni nelle gare di appalto di servizi/forniture, il Comune di Milano ha introdotto l'obbligo per tutti i partecipanti, pena l'esclusione dalla gara, di sottoscrivere e consegnare congiuntamente all'offerta il Patto di Integrità.

Con l'inserimento di tale Patto di Integrità si intende garantire una leale concorrenza e pari opportunità di successo a tutti i partecipanti, nonché garantire una corretta e trasparente esecuzione del contratto assegnato.

Il Comune di Milano verificherà l'applicazione del Patto di Integrità sia da parte dei partecipanti alla gara, sia da parte dei propri dipendenti, collaboratori e consulenti.

5. L'Affidatario è tenuto in vigenza di contratto a rendere nota ai propri dipendenti la possibilità di avvalersi, dello strumento del *whistleblowing* (segnalazione fatti illeciti), come disciplinato dal D.lgs. 24/2023, tramite il ricorso all'apposita piattaforma del Comune di Milano (accessibile dalla home page del Comune alla sezione Amministrazione Trasparente, voce "segnala gli illeciti").
Il ricorso al predetto strumento è consentito nel caso in cui le segnalazioni riguardino illeciti o irregolarità





relativi al Comune di Milano ed afferenti alle prestazioni oggetto del presente contratto. Ai sensi di legge, il dipendente che segnalerà fatti illeciti di cui è a conoscenza godrà di tutte le garanzie previste dal D.lgs. 24/2023, con specifico riferimento alla tutela della riservatezza dei dati del segnalante, alla sottrazione del diritto di accesso alle segnalazioni effettuate ed ai relativi allegati eventualmente prodotti e al divieto di misure ritorsive eventualmente subite.

I subappaltatori e i subcontraenti, relativamente ai contratti afferenti l'esecuzione dell'appalto, sono tenuti a rendere nota ai propri dipendenti la possibilità di avvalersi, dello strumento del whistleblowing (segnalazione fatti illeciti), come disciplinato dal D.lgs. 24/2023, tramite il ricorso all'apposita piattaforma del Comune di Milano (accessibile dalla home page del Comune alla sezione Amministrazione Trasparente, voce "segnala gli illeciti").

L'ottemperanza agli adempimenti sopra riportati dovrà essere documentata dall'operatore economico alla stazione appaltante entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto d'appalto (o dall'avvio d'urgenza delle prestazioni in pendenza di stipula) o da quella dei contratti di cui al precedente comma.

ART. 2.4 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato ai sensi degli artt. 18 e 55 del D.lgs. 36/2023. Il contratto può essere stipulato anche mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio con apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato. Il contratto è immediatamente efficace.

L'Affidatario assolve, una tantum, al pagamento dell'imposta di bollo in proporzione al valore del contratto ai sensi dell'art. 18 co. 10 e all'All. 1.4 al Codice dei Contratti Pubblici.

Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

ART. 2.5 - PROCEDURE DI INSOLVENZA DELL'AFFIDATARIO

Nel caso di procedure di insolvenza dell'Affidatario si applica la disciplina prevista dall'art. 124 del Codice dei Contratti.





SEZIONE 3

DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE CONTRATTUALE

ART. 3.1 – INIZIO E DURATA DELLA PRESTAZIONE

L'Affidamento del servizio in oggetto avrà durata pari al completo svolgimento delle iniziative previste all'art. 1.4 del Capitolato speciale d'appalto nel periodo giugno-ottobre 2025, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto oppure dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione, redatto ai sensi dell'art. 31 co. 2 lett. c) dell'all. II.14 del Codice dei Contratti Pubblici, a firma del RUP e dell'Affidatario.

ART. 3.2 EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.

1. L'Amministrazione, fermo restando quanto previsto all'art. 50 co.6 del D.lgs. 36/2023, previa verifica dei requisiti dell'affidatario salvo quanto disposto dall'art. 52, si riserva di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con apposito verbale di avvio dell'esecuzione a firma del RUP e dell'Affidatario, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui all'articolo 5.1. In tal caso il verbale di consegna indica le prestazioni che l'Operatore Economico deve immediatamente eseguire.

2. Nel caso di avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza si richiama l'art. 17 commi 8 e 9 del D.lgs. 36/2023 l'affidatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del RUP.

ART. 3.3 VARIAZIONE DELL' ENTITÀ DELLA PRESTAZIONE

Le prestazioni da fornire potranno essere aumentate o ridotte da parte del RUP, per eventuali ulteriori esigenze, fino alla concorrenza del quinto dell'importo complessivo netto contrattuale, così come previsto dall'art. 120 comma 9 del Codice, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l'Affidatario possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.

ART. 3.4 – CAUSE SOPRAVVENUTE – SOSPENSIONE

- a. Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili all'Amministrazione, la stessa sospenderà l'esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa.
La sospensione è disposta dal RUP compilando apposito verbale sottoscritto dall'Affidatario ed inviato al RUP entro 5 giorni.
La sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto.
In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'Affidatario, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione della prestazione e comporta un differimento dei termini contrattuali iniziali.
All'Affidatario non è dovuto alcun compenso o indennizzo per la sospensione disposta in conformità a quanto sopra.
- b. Nel caso di sospensioni che superino 1/4 del periodo di esecuzione contrattuale e comunque sei mesi complessivi, è facoltà dell'Affidatario chiedere la risoluzione del contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese. Nel caso in cui l'Amministrazione si opponga alla risoluzione, l'Affidatario ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini sopraindicati (cfr. art. 121 comma 5 del D.lgs. 36/2023).

ART. 3.5 – PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE

In caso di violazione degli obblighi contrattualmente assunti, l'Amministrazione applicherà le penali di seguito indicate.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza da parte del RUP, verso cui l'Affidatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Amministrazione.





In caso di mancata presentazione o mancato accoglimento delle controdeduzioni l'Amministrazione procederà all'applicazione delle sopra citate penali, salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

	OGGETTO:	Valore percentuale penalità/ Valore - importo
1	Per ogni giorno solare di ritardo nell'avvio della prestazione rispetto alla data di cui all'art. 3.1.del presente CSA "Inizio e durata della prestazione" verrà applicata una penale, da calcolarsi sull'importo contrattuale, del:	1‰
2	Per ogni violazione di quanto disposto dal presente CSA	1‰
3	Per la mancata comunicazione da parte dell'Affidatario ai propri dipendenti della possibilità di avvalersi, dello strumento del <i>whistleblowing</i> (segnalazione fatti illeciti), come disciplinato dall'art. 54 bis D.lgs. 165/2001.	1‰
3	Per la mancata comunicazione al Comune di Milano entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto d'appalto (o dall'avvio di urgenza delle prestazioni in pendenza di stipula) o da quella di stipulazione dei contratti di subappalto o subcontratti, dell'avvenuta comunicazione ai propri dipendenti della possibilità di avvalersi, dello strumento del <i>whistleblowing</i> (segnalazione fatti illeciti), come disciplinato dall'art. 54 bis D.lgs. 165/2001.	1‰

Le penali non potranno esser comunque complessivamente superiori al 10% del valore complessivo del contratto.

Le penali potranno essere applicate anche in caso di avvio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto.

ART. 3.6 - REFERENTI DELL'AFFIDATARIO

L'affidatario dovrà indicare, prima dell'inizio della prestazione, i numeri telefonici (cellulare, fisso e indirizzo di posta elettronica) del proprio referente che dovrà essere sempre reperibile/i da parte dell'Amministrazione almeno dalle ore 09,00 alle 20,00 tutti i giorni lavorativi per tutto il periodo contrattuale.

Il referente dovrà essere autorizzato, sin dall'inizio della prestazione, ad accogliere qualsiasi richiesta/segnalazione da parte dell'Amministrazione inerente al servizio in questione e a porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato e in particolare deve:

- partecipare ad incontri preventivi con il RUP per la programmazione della prestazione, gli eventuali correttivi e la messa a punto di strumenti di lavoro comune;
- verificare e presidiare dal punto di vista organizzativo e operativo, l'andamento delle attività rispondendo della gestione;
- provvedere a comunicare al RUP tutte le informazioni e le variazioni che si dovessero verificare in corso di svolgimento dell'attività;
- presidiare il personale mettendo in atto tutte le misure necessarie al corretto svolgimento delle attività e all'occorrenza provvedere alla sostituzione del personale indisponibile o non idoneo allo svolgimento delle attività;

L'Amministrazione indicherà il referente amministrativo che curerà la parte relativa alle attività amministrative e contabili legate all'esecuzione del presente affidamento e rappresenterà l'unica interfaccia amministrativa dell'Amministrazione nei confronti dell'Affidatario.





ART. 3.7 – PERSONALE

a. Obblighi dell'affidatario

L'Affidatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del contratto.

L'Affidatario è tenuto ad assicurare la prestazione con personale idoneo sotto il profilo deontologico, professionale e sanitario, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia o che interverranno nel periodo di decorrenza del contratto, per quanto applicabili, inclusi quelli in materia di igiene e sanità, in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, nonché di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di richiedere all'Affidatario la documentazione attestante gli adempimenti di tutti i predetti obblighi.

La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, nonché l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito all'assolvimento ed al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore devono essere presentate dall'Affidatario prima dell'inizio delle prestazioni e comunque entro 3 giorni naturali e consecutivi dalla data di avvio delle stesse.

In caso di ottenimento da parte del RUP del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi (art. 11 comma 6 del D.Lgs. 36/2023).

L'Affidatario e gli eventuali subappaltatori hanno l'obbligo di comunicare al RUP prima dell'inizio delle prestazioni o dell'impiego di nuovo personale, l'elenco di tutti i nominativi dei lavoratori che eseguiranno le prestazioni, con le rispettive posizioni contributive, assicurative, previdenziali ecc., nonché l'indicazione dei contratti applicati e del livello di inquadramento.

L'Affidatario dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento della prestazione, a seguito di specifica segnalazione da parte del RUP.

Eventuali sostituzioni o variazioni, con personale di almeno pari livello, dovranno essere comunicate, tempestivamente, al RUP e formalizzate, in caso di nuova assunzione, mediante consegna della Comunicazione di Assunzione entro 6 giorni lavorativi dalla stessa.

L'Affidatario assume l'obbligo di fornire ai propri dipendenti apposito documento di identificazione munito di fotografia (direttamente stampata sul badge), con le indicazioni previste dalla normativa vigente.

Il documento di identificazione dovrà essere sempre in possesso dell'addetto ed essere esibito al RUP, che svolgerà le funzioni di controllo.

In caso di assunzione di manodopera per l'esecuzione della prestazione prevista dal presente capitolato, dovrà essere riservata una quota di personale con difficile accesso al lavoro (non inferiore al 10%): personale in mobilità, disoccupato a seguito di licenziamento, soggetti inoccupati ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, si applicherà la disciplina prevista dall'art. 11 comma 6 del D.Lgs. 36/2023.

b. Doveri del personale





Le prestazioni contrattuali dovranno essere espletate con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.

Il personale è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso ed esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Il personale è tenuto all'osservanza del Codice di comportamento adottato dal Comune di Milano con deliberazione di Giunta Comunale n. 1369/2021, pena la risoluzione del contratto, pertanto l'Affidatario dovrà impartire idonee disposizioni in tal senso.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro di cui al presente articolo può determinare la risoluzione del contratto.

ART. 3.8 – AFFIDAMENTO DI ATTIVITÀ SPECIFICHE A LAVORATORI AUTONOMI

1. L'affidatario dovrà effettuare apposita comunicazione alla stazione appaltante nel caso di affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi (ex art. 119 comma 3 lett. a) del Codice).

2. Le attività specifiche che possono essere affidate a lavoratori autonomi sono esclusivamente le prestazioni d'opera intellettuale o specialistiche. Le attività specifiche che possono essere affidate al lavoratore autonomo sono esclusivamente le attività secondarie, accessorie o sussidiarie.

ART. 3.9 – SICUREZZA

- a. L'Affidatario dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
- b. L'Affidatario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.lgs. n. 81 del 9.04.2008).
Il referente presso il quale i concorrenti possono ottenere informazioni circa i rischi specifici presenti negli ambienti di lavoro dell'Amministrazione, è il Responsabile del Servizio di Protezione ubicato in Viale Tunisia n. 50 – 20124 MILANO (tel. 0248015228).

L'inosservanza delle leggi in materia di sicurezza di cui al presente articolo può determinare la risoluzione del contratto.

ART. 3.10 – SUBAPPALTO

1. Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del Codice a cui espressamente si rinvia.
È nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

2. Il subappalto, anche nel caso di subappalto "a cascata", di cui al precedente comma, dovrà essere autorizzato dall'Amministrazione con specifico provvedimento stante quanto stabilito dall'art. 119 commi 4 e 5.

Ai fini dell'autorizzazione sono quindi necessarie le seguenti condizioni:

- che l'Affidatario abbia indicato all'atto dell'offerta l'intenzione di subappaltare parte della prestazione;
- che l'Affidatario provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso l'Amministrazione almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del Codice civile, con il subappaltatore;





- che il contratto di subappalto contenga la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010;
 - che l'Affidatario, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Amministrazione, trasmetta alla stessa Amministrazione la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti richiesti per le prestazioni corrispondenti ai servizi/forniture da espletare in subappalto;
 - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del D. Lgs 159/2011.
3. Nell'istanza di subappalto l'Affidatario deve indicare se il subappaltatore intende subappaltare a sua volta. In tal caso l'Affidatario, unitamente al deposito del contratto presso la Amministrazione, dovrà trasmettere alla stessa Amministrazione la certificazione attestante che il subappaltatore e l'eventuale subappaltatore a "cascata" è in possesso dei requisiti generali e tecnico/economici richiesti per le prestazioni da realizzare, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del Codice civile.
 4. Al fine di garantire il controllo e la qualità delle prestazioni e la sicurezza del cantiere, non è ammesso un ulteriore livello di subappalto a cascata oltre il primo;
 5. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
 6. È fatto obbligo all'Appaltatore di stipulare i contratti di subappalto, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che si intendono subappaltare, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 del Codice. Fatta salva la possibilità per gli operatori economici di indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese, motivato le ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.
 7. È fatto obbligo all'Appaltatore, nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2, l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis del Codice, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2 del Codice.
 8. È fatto obbligo all'Appaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, di applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 2-bis del Codice, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 2-bis del Codice;
 9. Le disposizioni previste dall'art. 119 del Codice o da altri articoli del codice in tema di subappalto si applicano anche in caso di subappalto a "cascata".
 10. È fatto obbligo all'Affidatario di comunicare all'Amministrazione, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto dello specifico servizio affidato. Inoltre, è fatto obbligo all'Appaltatore di inserire, nei contratti sottoscritti con i sub-contraenti, la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010.





11. Il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 21 della Legge n. 646/82 e ss.mm.ii.





SEZIONE 4

DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 4.1 ANTICIPAZIONE

È esclusa l'anticipazione ai sensi dell'art. 33 dell'All. 2.14, in quanto l'esecuzione del presente affidamento non può essere, per sua natura, regolata da apposito cronoprogramma.

ART. 4.2- FATTURAZIONE E PAGAMENTI

A - FATTURAZIONE

1. La fatturazione del corrispettivo di cui all'art. 1.5 dovrà avvenire alle seguenti scadenze:
 - Unico pagamento all'esito positivo della verifica della regolare esecuzione della prestazione, previa presentazione da parte dell'Operatore di relazione conclusiva dettagliata.
2. Ogni fatturazione dovrà essere preceduta dalla trasmissione via mail all'indirizzo di posta elettronica m.municipio4gestammva@comune.milano.it di una nota pro-forma con l'indicazione dettagliata delle prestazioni effettuate nel periodo, al fine della preventiva verifica di conformità delle stesse da parte del RUP. Ottenuto dal RUP l'importo del relativo Certificato di Pagamento, l'Affidatario, ferma restando la facoltà di presentare contestazioni scritte, emetterà la fattura che dovrà essere accompagnata dall'elenco delle prestazioni eseguite di cui alla successiva lettera B punto 2.
3. La fattura elettronica dovrà essere intestata ed inviata a:

COMUNE DI MILANO
Unità Coordinamento Municipio 4 - Via Oglio, 18
20139 - Milano

Nella sezione "1.1.4 CodiceDestinatario" di ciascuna fattura dovrà essere indicato obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio **GM9083** (prestare attenzione in quanto si tratta della lettera O, non di uno zero) che identifica l'Unità Coordinamento Municipio 4 del Comune di Milano sull'Indice delle Pubbliche Amministrazioni.

4. Dal fatturato dei contraenti saranno detratte le eventuali penalità applicate.
5. La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:
 - a. I riferimenti del contratto a cui la fatturazione si riferisce (oggetto contratto, PG contratto, altri dati comunicati dall'Amministrazione).
 - b. nella sezione 2.1.2 Numero CIG (codice identificativo gara);
 - c. l'importo contrattuale espresso in Euro;
 - d. eventuale esplicitazione di esenzione I.V.A. ai sensi di Legge.
 - e. tutti i dati relativi al pagamento (dovrà essere indicata una sola banca, numero conto corrente - Codice CAB - ABI - IBAN - ecc.).
 - f. ogni altra indicazione utile.
6. In caso di A.T.I. la fatturazione dovrà avvenire da parte di ciascun operatore economico in proporzione alle attività effettivamente prestate. Il fatturato verrà, comunque, liquidato a favore della mandataria.

B - PAGAMENTI

Il pagamento è subordinato alla stipulazione del contratto.

Nel caso di esecuzione anticipata del contratto, si richiama l'art. 50 comma 6 e in casi di urgenza l'art. 17 commi 8 e 9 del D.lgs. 36/2023.





- 1) Effettuata la prestazione e maturate le condizioni contrattuali, il RUP, entro il termine di 30 giorni naturali e consecutivi (in coerenza con le tempistiche di cui al successivo 4.4 (Certificato di Regolare Esecuzione), effettua la verifica della regolare esecuzione della prestazione ed emette il relativo certificato che viene trasmesso per accettazione all'Affidatario, il quale deve firmarlo entro 5 giorni (In coerenza con la tempistica indicato al successivo art. 4.4.) dal ricevimento. All'atto della firma l'Affidatario può iscrivere contestazioni rispetto alle operazioni di verifica della regolare esecuzione della prestazione.
- 2) Acquisita la firma dell'Affidatario il RUP emette il certificato di pagamento. Il termine di pagamento della prestazione è di 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di emissione del certificato di pagamento da parte del RUP, previa acquisizione della fattura e previa acquisizione d'ufficio della documentazione attestante la regolarità contributiva dell'operatore. Il pagamento avverrà mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi a carico dell'Affidatario, su conto corrente segnalato dallo stesso, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge.
3. L'Affidatario dovrà comprovare l'avvenuta comunicazione di cui all'art. 2.3 comma 5 in materia di *whistleblowing*, in mancanza della quale il pagamento rimarrà sospeso fino all'avvenuto adempimento di tale prescrizione.
4. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione dell'Amministrazione.
5. In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal D. Lgs. 09/10/2002 n. 231, come modificato dal D.lgs. 09/11/2012 n. 192.

ART. 4.3 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

- 1) Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D.lgs. 36/2023 è vietata la cessione anche parziale del contratto da parte dell'Affidatario fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d) punto 2 del D.lgs. 36/2023.
- 2) Nei casi previsti dall'art. 120, comma 1, lettera d) punti 1 e 2 del D.lgs. 36/2023 le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal D.lgs. 36/2023.
Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, non risultino sussistere i requisiti di cui alla documentazione antimafia prevista dal D.lgs. 159/2011.
Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione producono, nei confronti della Stazione appaltante, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
- 3) L'Amministrazione si riserva la facoltà di cessione, anche parziale, del contratto e/o l'utilizzo dello stesso ad Enti esistenti o costituendi ivi comprese le Aziende Partecipate del Comune alla gestione dei quali siano funzionali o anche indirettamente connesse le prestazioni oggetto del contratto.
- 4) È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 120 comma 12 e art. 6 dell'all. 2.14 del D.lgs. 36/2023.





ART. 4.4 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

L'accertamento di regolare esecuzione delle prestazioni è diretto a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

L'Affidatario deve mettere a disposizione, a proprie cure e spese, i mezzi necessari ad eseguire la verifica. Nel caso ciò non dovesse avvenire il RUP dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'Affidatario.

L'accertamento di regolare esecuzione è concluso dal RUP non oltre **30 giorni naturali e consecutivi** dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, il certificato di regolare esecuzione viene trasmesso per accettazione all'Affidatario, il quale deve firmarlo entro **5 giorni naturali e consecutivi** dal ricevimento. All'atto della firma l'Affidatario può iscrivere contestazioni rispetto alle operazioni.

Successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione, si procede allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto e al pagamento di tutte le prestazioni eseguite nel caso di pagamento unico e/o al saldo delle prestazioni eseguite nel caso di più pagamenti.

ART. 4.5 - REVISIONE DEI CORRISPETTIVI

Ai sensi dell'art. 1 c. 3 dell'Allegato II.2-bis del Codice, non è prevista la revisione periodica dei prezzi in quanto trattasi di contratto avente ad oggetto prestazioni ad esecuzione istantanea.





SEZIONE 5

CAUZIONE E GARANZIE

ART. 5.1 – CAUZIONE DEFINITIVA - AFFIDATARIO

L'Operatore Economico è esonerato dalla costituzione della garanzia definitiva.

ART. 5.2 – POLIZZA ASSICURATIVA

L'Affidatario è obbligato a produrre una polizza assicurativa RC (responsabilità civile) che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione della prestazione da qualsiasi causa determinati.

La polizza per responsabilità civile per danni causati a terzi: persone (compreso il personale dell'Amministrazione), animali e cose, con esclusivo riferimento alla prestazione in questione, dovrà avere un massimale congruo rispetto alla prestazione prevista.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'Affidatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Amministrazione.

Copia della polizza dovrà essere consegnata anticipatamente all'avvio delle prestazioni al R.U.P., unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, qualora non copra l'intero periodo contrattuale, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata della prestazione.

La copertura assicurativa che dovrà coprire anche i danni causati dalle imprese sub-appaltatrici decorre dalla data prevista per l'inizio della prestazione e dovrà avere durata sino alla data contrattualmente prevista per il termine della prestazione (art. 3.1).

Qualora l'Affidatario sia un RTI sarà a cura dell'impresa capogruppo presentare la suddetta polizza.





SEZIONE 6

NORME FINALI

ART. 6.1 - RISOLUZIONE

- a. Fatti salvi i casi di risoluzione previsti dall'art. 122, comma 2, del D.lgs. 36/2023 l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, nei casi previsti all'art. 122, comma 1, del D.lgs. 36/2023.
- b. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Codice Civile, in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo pari al 10% del valore del contratto.
- c. Si potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, nei seguenti casi:
 1. inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, correttezza e correttezza contributiva;
 2. inosservanza alle norme di legge circa l'assunzione del personale e la retribuzione dello stesso;
 3. inosservanza delle leggi in materia di sicurezza;
 4. inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali (ex art. 6.9);
 5. subappalto non autorizzato;
 6. nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza l'utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3 comma 8 della Legge 13.08.2010 n. 136;
 7. ottenimento per due volte consecutive del Durc negativo;
 8. il contraente venga diffidato due volte, con nota scritta, circa la puntuale esecuzione della prestazione nel rispetto dei termini contrattuali;
 9. la prestazione abbia inizio con un ritardo superiore a 15 giorni naturali e consecutivi;
 10. nel caso dovessero permanere le condizioni che hanno portato all'addebito di anche una sola delle penali previste dal presente Capitolato;
 11. nel caso il contraente utilizzi, nell'esecuzione dei Contratti, subforniture realizzate utilizzando pratiche di reclutamento e lavoro che violino la legislazione sulla tratta di esseri umani;
 12. il contraente non informi l'Amministrazione Comunale di ogni fatto e di qualsiasi notizia riconducibile a possibili casi di traffico di esseri umani e/o violazione di norme a tutela degli stessi, riscontrata nell'esecuzione del contratto e/o nell'approvvigionamento di materiali e/o subforniture;
 13. il contraente non collabori con l'Amministrazione in relazione a qualsiasi possibile indagine e/o informativa in merito alla violazione di norme in materia di tratta di esseri umani, fermo restando il tempestivo coinvolgimento delle Autorità competenti;
 14. nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto e in vigore dello stesso, il servizio/la fornitura oggetto del presente capitolato sia reso disponibile in una convenzione di cui all'art. 26 della L. 488/1999 stipulata da CONSIP, dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA), dal Centro Aggregatore della Città Metropolitana di Milano e dal Centro Aggregatore della Provincia di Brescia o risulti presente nel catalogo MEPA (mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) a condizioni di maggior vantaggio economico per l'Amministrazione;
 15. nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto e in vigore dello stesso, il servizio/la fornitura oggetto del presente capitolato sia reso disponibile in una convenzione di cui all'art. 26 della L. 488/1999 stipulata da CONSIP, dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) o risulti presente nel catalogo MEPA (mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) a condizioni di maggior vantaggio





economico in percentuale superiore al 10% rispetto al contratto già stipulato e il contraente non intenda adeguarsi ai predetti corrispettivi più favorevoli;

16. se nel giorno fissato e comunicato, l'Affidatario non dà avvio al servizio così come indicato all'art. 3.1
 17. mancata osservanza da parte del personale dell'Affidatario e del subappaltatore del Codice di comportamento adottato dal Comune di Milano;
 18. nell'ipotesi prevista dall'art. 104 comma 9 del D.lgs. 36/2023.
- d. In ogni caso è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
- e. Nel caso di avvio delle prestazioni contrattuali in pendenza di stipulazione contrattuale, si potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni, qualora si verificassero ipotesi di grave inadempimento o fattispecie richiamate nel presente articolo.

ART. 6.2 - ESECUZIONE IN DANNO

- a. Qualora l'Affidatario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altro operatore economico l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Amministrazione.
- b. Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'Affidatario ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

ART. 6.3 - RECESSO

- a. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 – comma 4-ter e 92 – comma 4, del D.lgs. 6 settembre 2011 n.159, Codice delle leggi antimafia, l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 123 del D.lgs. 36/2023.
- b. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 (venti) giorni dal ricevimento di detta comunicazione.
- c. In tal caso l'Amministrazione si obbliga a pagare all'Affidatario un'indennità corrispondente a quanto segue:
 - prestazioni già eseguite dall'Affidatario al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;
 - spese sostenute dall'Affidatario;
 - valore dei materiali utili esistenti in magazzino
 - un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

ART. 6.4 - RESPONSABILITÀ

- a. L'Affidatario è responsabile nei confronti dell'Amministrazione dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.
- b. È altresì, responsabile nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori.
- c. È fatto obbligo all'Affidatario di mantenere l'Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.





ART. 6.5 – VIGILANZA E CONTROLLI

Nel corso della durata contrattuale saranno effettuate verifiche sulla corretta attuazione delle prestazioni previste dal CSA e dall'offerta tecnica migliorativa in occasione di ciascun stato di avanzamento delle prestazioni.

L'Amministrazione ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione delle prestazioni, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni, e a tal fine:

- potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità della prestazione;
- accedere a qualsiasi area/mezzo relativi al servizio svolto;
- effettuare controlli/accertamenti sul personale impiegato nell'esecuzione della prestazione.

Per ciascun intervento di controllo (con esito positivo o negativo) verrà redatto apposito report/verbale/check list.

ART. 6.6 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto di appalto, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano.

ART. 6.7 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non è contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore.

ART. 6.8 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Le prestazioni oggetto dell'appalto e la conseguente esecuzione delle attività contrattuali non comportano il trattamento di dati personali.

Le parti, per i dati relativi ai propri rappresentanti, si impegnano a comunicarsi reciprocamente, anche oralmente, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 recante "disposizioni in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo ai dati personali" e dichiarano che i dati dei rappresentanti stessi vengono trattati nell'ambito del presente procedimento o in ulteriori documenti connessi ai soli fini della gestione del rapporto contrattuale e dei relativi adempimenti.

Data della sottoscrizione digitale

Firmato digitalmente

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

TOMMASO INNOCENTE

